

IL COMMENTO

Migranti, l'intesa Italia-Albania è una mostruosità incostituzionale

L'attuazione del diritto d'asilo sancito dall'articolo 10 della Carta è limitata al nostro territorio: non è esportabile

Rosario Russo (già
Sostituto Procuratore
Generale della
Suprema Corte)

04 Gennaio 2024, 12:26 | Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre 2025, 12:36



L'art. 10, 3° è un fiore all'occhiello della nostra Costituzione. Garantendo secondo legge l'asilo nel nostro stato, esso assicura anche agli stranieri l'effettivo esercizio delle libertà democratiche previste per i cittadini italiani, **qualora esse non siano riconosciute e tutelate dallo stato di provenienza.** In sede costituyente fu previsto espressamente che tale diritto dello straniero non è subordinato alla condizione della reciprocità: spetta allo straniero, ancorché egli sia cittadino di uno stato che non preveda analoga tutela. **Così la Carta contribuisce concretamente all'universalizzazione (della tutela) delle libertà fondamentali.**

Di così elementari rilievi non può non tenersi conto nella valutazione giuridica degli accordi sull'immigrazione stipulati **tra Albania e Italia**, in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale albanese. Sennonché ipotizzando che i propositi del governo italiano vadano in porto, si presentano insormontabili difficoltà. **Si immagini intanto**

che un gruppo di naufraghi provenienti dall'Etiopia sia salvato nel Canale di Sicilia dalla nostra Marina militare o da una Ong. Intanto, in forza della legge del mare, essi hanno il diritto di sbarcare nel Pos (Place Of Safety, luogo di salvezza) più vicino (Lampedusa, Agrigento, Pozzallo etc.), che non è certamente sulle lontane coste dell'Albania.

In secondo luogo, e più radicalmente, gli stessi naufraghi hanno altresì fondato diritto di chiedere asilo alle autorità italiane, perché provengono da un paese, **l'Etiopia**, che non garantisce ai propri cittadini il godimento delle libertà democratiche. Sennonché, **tralasciando il Regolamento di Dublino III**, " per la contraddizione che non consente" l'attuazione del diritto d'asilo ex art. 10 Cost. è ovviamente limitata al territorio italiano e non è esportabile o decentrabile nel territorio albanese, su cui l'Italia non ha – e non può avere - alcun effettivo controllo. In questo senso il diritto di asilo proclamato dalla nostra Costituzione è territorialmente definito soltanto all'interno dei confini dello stato italiano.

Gli accordi tra l'Italia e l'Albania valgono – nei propositi dell'attuale governo – a scoraggiare gli emigranti che, approdando sulle nostre coste, si proponessero di chiedere asilo in Italia, ma proprio per questo scontano necessariamente la violazione – e si direbbe la destrutturazione - dell'art. 10 della nostra Costituzione, **quale che sarà l'attesa decisione della Corte Costituzionale di Tirana.**

Per rendersene conto è sufficiente immaginare che, durante il ventennio fascista, **tutti gli antifascisti italiani rifugiati nella civilissima e libertaria Svizzera** fossero stati dirottati dalle autorità elvetiche in un altro stato, per esempio nella Spagna franchista sostenuta dalla Germania nazista e da Mussolini!

Ci sarà pure una qualche ragione per cui i naufraghi chiedono asilo allo stato italiano anziché a quello albanese **(come pure previsto dall'art. 40 della sua Costituzione)?** Quale che sia la decisione della Corte Costituzionale albanese, l'asilo ex art. 10 Cost. o si accorda, e si attua interamente, in Italia o, tradendo la volontà del richiedente, **mistifica la nostra Carta!**

ACCERTAMENTI

Strage di Modena, chiesta perizia psichiatrica per Salim El Koudri

La Procura ha sollecitato l'incidente probatorio dopo le segnalazioni della difesa sulle condizioni mentali dell'indagato

Redazione

27 Maggio 2026, 08:35





La **Procura di Modena** chiede una perizia psichiatrica su **Salim El Koudri**, il 31enne arrestato dopo i fatti avvenuti il 16 maggio lungo la via Emilia. L'uomo è accusato di **strage e lesioni aggravate** per aver investito con l'auto sette persone e per aver poi tentato di aggredirne una con un coltello.

La richiesta è stata avanzata al giudice per le indagini preliminari e potrebbe essere disposta nella forma dell'**incidente probatorio**, così da acquisire una valutazione tecnica anticipata sulle condizioni mentali dell'indagato. La decisione spetterà ora al gip, chiamato a pronunciarsi sull'istanza formulata dalla Procura anche su sollecitazione della difesa.

La richiesta della Procura dopo il confronto con la difesa

A spiegare il passaggio è l'avvocato **Fausto Gianelli**, difensore del 31enne. Secondo il legale, il confronto con gli inquirenti ha portato il pubblico ministero a ritenere necessario un approfondimento medico specialistico, alla luce delle criticità cliniche segnalate.

«Dopo il dialogo con la Procura – ha dichiarato Gianelli a LaPresse – il pm ha considerato fondate le ragioni per procedere con una valutazione psichiatrica di El Koudri, prendendo in esame le criticità cliniche che avevamo segnalato riguardo al nostro assistito».

L'accertamento, se disposto, servirà a valutare le condizioni psichiche dell'indagato e potrà incidere sulla ricostruzione della sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

Le diagnosi del 2023 e il nodo della capacità mentale

Secondo quanto riferito dalla difesa, gli investigatori coordinati dalla Procura avrebbero tenuto conto anche di precedenti problematiche psichiatriche emerse in passato, che dovranno essere acquisite formalmente.

Gianelli ha ricordato che alcune diagnosi **«erano state diagnosticate nel 2023 dal Centro di salute mentale di Castelfranco»**. Un elemento che, nel percorso processuale, potrebbe assumere rilievo nella valutazione della responsabilità penale dell'indagato.

Copyright 2026 © Il Dubbio
Tutti i diritti sono riservati

[Chi Siamo](#)

[Contatti](#)

Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico - P.IVA 02897620213

[Privacy Policy](#)

Direttore Responsabile Davide Vari

[Termini e Condizioni](#)

Registrato al Tribunale di Roma n.63/2023 del 17 aprile 2023 (già
registrato al Tribunale di Bolzano n.7 del 16 dicembre 2015)

Numero iscrizione ROC 26618
Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009
Pubblicazione online: ISSN 2724-5942

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017